

IL DECRETO “SBLOCCA CANTIERI”: IMPATTI, OPERATIVITÀ E CRITICITÀ DELLA NUOVA DISCIPLINA


Avv. Francesco RUSSO

francesco.russo@studiolegaledalpiazz.it

Roma, 15 luglio 2019

PERIMETRO NORMATIVO

SOFT LAW ?



SBLOCCA CANTIERI ENTRATA IN VIGORE

DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32

«Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici».

Entrata in vigore del decreto: **19/04/2019**

LEGGE 14 giugno 2019, n. 55

Conversione del decreto «Sblocca cantieri» con modificazioni

Entrata in vigore conversione in legge: **18/06/2019**

- BANDI E AVVISI **PUBBLICATI** O LETTERE INVITO **INVIATE**
DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DI CIASCUN PROVVEDIMENTO

La Legge di conversione n. 55/2019 precisa che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 1 del D.L. n. 32/2019

- RICORSI - RITO APPALTI SUPERACCELERATO: NON SI APPLICA AI
PROCESSI **INIZIATI** DOPO IL 19/04/2019

ENTRATA IN VIGORE

- le modifiche introdotte dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati **successivamente al 18 aprile 2019 ed antecedentemente al 18 giugno 2019**, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte;
- le modifiche introdotte dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati **successivamente al 17 giugno 2019**, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

DISAPPLICAZIONE SPERIMENTALE

Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche (...) nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall'Unione europea (...) **fino al 31 dicembre 2020**, **non trovano applicazione, a titolo sperimentale**, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

DISAPPLICAZIONE SPERIMENTALE

RELAZIONE

Entro il **30 novembre 2020** il Governo presenta alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione per gli anni 2019 e 2020, al fine di consentire al Parlamento di valutare **l'opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa.**

CENTRALI UNICHE DI COMMITTENZA

DISAPPLICAZIONE SPERIMENTALE

a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, **quanto all'obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate;**

*«4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, **fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:***

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso ((le province, le città metropolitane ovvero)) gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56».

Ai sensi dei comma 1 e 2, primo periodo dell'art. 37 Restano fermi gli «... **obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa ...» (vedasi tabella obblighi/facoltà CONSIP)**

ANAGRAFE UNICA STAZIONI APPALTANTI

L'**art. 38** del nuovo Codice prevede la qualificazione delle Stazioni appaltanti e l'istituzione di un apposito elenco di cui fanno parte anche le centrali di committenza tenuto dall'ANAC: la previsione non è ancora operativa in quanto non sono state ancora adottate le disposizioni attuative.

L'**art. 216, comma 10** del Codice prevede che "***fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del DL 18.10.2012 n. 179 ...***" alla stregua del quale "*è istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti*", a cui vi è l'obbligo di richiedere l'iscrizione ai fini della richiesta del CIG e dell'affidamento di contratti pubblici.

Servizi online

Adempimenti artt. 9, comma 7 e 10, commi 3 e 4, lettere a) e b) del d.l. 66/2014. -

Prezzi di riferimento

Adempimenti artt. 9, comma 7 e 10, commi 3 e 4, lettere a) e b) del d.l. 66/2014. -

Attività di vigilanza

Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)

Annotazioni riservate

Appalti Verdi - PAN GPP: monitoraggio affidamenti

AVCpass

Avalimento - comunicazione e consultazione

Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32

Casellario delle imprese

Certificati Esecuzione Lavori

Comunicazione variazione requisiti generali

Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)

Il servizio è rivolto alle stazioni appaltanti ed è articolato in funzioni ad accesso riservato e a libera consultazione.

[FAQ AUSA](#)

[Accesso riservato](#)

Il servizio consente l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) e l'aggiornamento, almeno annuale, dei rispettivi dati identificativi, in attuazione a quanto disposto dall'articolo 33-ter del Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012. Al servizio può accedere il soggetto nominato dalla stazione appaltante quale responsabile per l'Anagrafe Unica (RASA) che provvederà alla verifica ed al successivo aggiornamento delle informazioni presenti nell'AUSA.

Per poter accedere all'AUSA occorre:

- Essere registrati come utenti dei servizi dell'Autorità come descritto nella sezione [Registrazione e Profilazione Utenti](#)
- Richiedere il profilo di Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA) associato al soggetto rappresentato "Amministrazione o soggetto aggiudicatore" dalla [pagina di creazione profili](#)
- Procedere con l'attivazione del profilo secondo le modalità operative descritte nel [Manuale utente per la registrazione e la profilazione degli utenti](#)
- [Accedere al servizio](#)

Per ulteriori informazioni sul servizio consultare il [Manuale Utente - AUSA - Versione 1.0 - .pdf 700kb](#)

Consultazione libera

Accesso ai servizi di verifica degli Attestati di iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti e di ricerca dei dati delle Stazioni Appaltanti iscritte.

TAR Brescia, 21.03.2019 n. 266

QUALIFICAZIONE STAZIONI APPALTANTI PERIODO TRANSITORIO

Per quanto riguarda i requisiti di qualificazione di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 50/2016, **finché non sarà approvata la disciplina attuativa** di tale norma non vi sono i presupposti per formulare un giudizio di inadeguatezza della stazione appaltante. Di conseguenza, **nel periodo transitorio ogni ente locale, previa iscrizione nell'anagrafe unica dell'ANAC, può bandire e gestire come autonoma stazione appaltante tutte le procedure di gara a cui sia interessato, senza che questo possa mettere a rischio l'aggiudicazione.**

Occorre infatti sottolineare che la violazione del principio di aggregazione e centralizzazione delle committenze, anche **nei casi previsti dall'art. 37 comma 4 del Dlgs. 50/2016, non è sanzionabile con l'annullamento dell'intera procedura di gara in mancanza di parametri precostituiti che consentano di misurare la sproporzione tra la complessità della procedura e le competenze tecniche della stazione appaltante.** Questi parametri potranno essere forniti solo dal decreto che individuerà i requisiti tecnico-organizzativi di cui all'art. 38 comma 2 del d.lgs. n. **50/2016** per l'iscrizione nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate (cfr. TAR Firenze, 23.05.2017 n. 730).

ALBO DEI COMMISSARI ANAC

DISAPPLICAZIONE SPERIMENTALE

ALBO COMMISSARI ANAC

c) articolo 77, comma 3, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

«3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 (...) Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti ((per i servizi e le forniture)) di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 ((, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro)) o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare ((alcuni)) componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione ((, escluso il Presidente)).»

DISAPPLICAZIONE SPERIMENTALE

PERIODO TRANSITORIO ALBO COMMISSARI ANAC

ART. 216, comma 12: *«Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.*

Fino alla piena interazione dell'Albo di cui all'articolo 78 con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti verificano, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari.

Il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della eventuale cancellazione dell'esperto dall'Albo e la comunicazione di un nuovo esperto».

REGOLAMENTO ATTUATIVO UNICO

REGOLAMENTO UNICO DI ESECUZIONE

Nelle more dell'adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (...) su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (...) di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice

REGOLAMENTO UNICO DI ESECUZIONE

Il regolamento reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie:
(comma aggiunto dall'art. 1, comma 20, lettera gg), della legge n. 55 del 2019)

- a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
- b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
- c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
- d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
- e) direzione dei lavori e dell'esecuzione;
- f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
- g) collaudo e verifica di conformità;
- h) affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;
- i) lavori riguardanti i beni culturali.

REGOLAMENTO UNICO DI ESECUZIONE

Le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2 e 150, comma 2, **rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore (...) in quanto compatibili con il presente codice** e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273.

REGOLAMENTO UNICO DI ESECUZIONE

PROCEDURE DI INFRAZIONE PER INCOMPATIBILITÀ CON LE DIRETTIVE COMUNITARIE

- **Art. 89:** divieto di avvalimento «a cascata» e «plurimo» da parte di più soggetti per la stessa ausiliaria
- **Art. 89:** divieto di avvalimento (in generale) in presenza di «opere super specialistiche»
- **Art. 97:** meccanismo di esclusione automatica senza verifica di anomalia in presenza di più di dieci offerte
- **Art. 105:** limite 30% al subappalto
- **Art. 105:** divieto di subappalto «a cascata» e «plurimo» da parte di più soggetti per lo stesso subappaltatore

REGOLAMENTO UNICO DI ESECUZIONE

A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le linee guida di cui all'articolo 213, comma 2, vertenti sulle materie indicate al precedente periodo nonché quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento.

«2. L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. Trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di regolazione e gli altri atti di cui al precedente periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilità a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta ferma l'impugnabilità delle decisioni e degli atti assunti dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa. L'ANAC, per l'emanazione delle linee guida, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica dell'impatto della regolazione, di consolidamento delle linee guida in testi unici integrati, organici e omogenei per materia, di adeguata pubblicità, anche sulla Gazzetta Ufficiale, in modo che siano rispettati la qualità della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla legge n. 11 del 2016 e dal presente codice»

REGOLAMENTO UNICO DI ESECUZIONE

Sostituisce soltanto una parte degli atti attuativi adottati finora e in particolare:

- 7 decreti ministeriali
- 3 Linee guida ANAC

Introduce:

- 1 decreto ministeriale (in sostituzione dei precedenti)

REGOLAMENTO UNICO DI ESECUZIONE

- **DECRETO MIT [non adottato]** "CONTENUTI DEI TRE LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE" (ART. 23, COMMA 3; ART. 147)
- **DECRETO MIT 02.12.2016 n. 263** "REQUISITI DEI PROGETTISTI" (ART. 24, COMMA 2)
- **DECRETO MIT [non adottato]** "SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E CONTROLLI SOA" (ART. 83, COMMA 2; ART. 84, COMMA 2; ART. 199)
- **DECRETO MIT 10.11-2016 n. 248** "OPERE SUPER SPECIALISTICHE" (ART. 89, COMMA 11)
- **DECRETO MIT [non adottato]** "COLLAUDO" (ART.102, COMMA 8)
- **DECRETO MIT 07.03.2018 n. 49** "DIRETTORE DEI LAVORI E DELL'ESECUZIONE" (ART. 111 COMMA 1; ART. 150)²⁴
- **DECRETO MIBAC 22.08.2017 n. 154** "QUALIFICAZIONE PER BENI CULTURALI" (ART. 146, COMMA 4)

REGOLAMENTO UNICO DI ESECUZIONE

- LINEE GUIDA ANAC N. 3 (RUP - ART. 31)
- LINEE GUIDA ANAC N. 4 (CONTRATTI SOTTOSOGLIA - ART. 36)
- LINEE GUIDA ANAC SOA (ART. 84)

REGOLAMENTO UNICO DI ESECUZIONE

atti attuativi residui dopo l'entrata in vigore:

- 37 DECRETI MINISTERIALI
- 12 LINEE GUIDA

cui vanno aggiunte:

- LINEE GUIDA ANAC, COMUNICATI, DELIBERAZIONI, CHIARIMENTI, BANDI TIPO (etc...)

26

criticità...

tra l'emanazione del Codice degli Appalti (d.lgs. n. 163/2006) e il Regolamento di attuazione (d.p.r. n. 207/2010) sono trascorsi **4 anni ...**

PRINCIPALI NOVITÀ INERENTI LA PROGETTAZIONE

DISAPPLICAZIONE SPERIMENTALE

DIVIETO DI APPALTO INTEGRATO

b) articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori;

«1. (...) È vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e)».

Si ricorda che nei considerando della c.d. direttiva appalti (n. 2014/24/UE) si legge che **«vista la diversità degli appalti pubblici di lavori, è opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici possano prevedere sia l'aggiudicazione separata che l'aggiudicazione congiunta di appalti per la progettazione e l'esecuzione di lavori. La presente direttiva non è intesa a prescrivere un'aggiudicazione separata o congiunta degli appalti».**

DISAPPLICAZIONE SPERIMENTALE

DIVIETO DI APPALTO INTEGRATO REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE

*«1-bis: Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori. **I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara** nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestato per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista **raggruppato o indicato** in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1; le imprese attestato per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio **staff di progettazione**».*

**INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE
(NON CONVERTITO – RESTA TESTO PREVIGENTE)**

DECRETO SBLOCCA CANTIERI	LEGGE DI CONVERSIONE
<p>ART. 113, comma 2 A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di progettazione , di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione , di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.</p>	<p>ART. 113, comma 2 A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.</p>

PROGETTAZIONE

SEMPLIFICAZIONE MANUTENZIONE

D.L. SBLOCCA CANTIERI

Art. 1, comma 6: «Per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, **sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.** L'esecuzione dei predetti lavori puo' prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo».

ECONOMIA CIRCOLARE E CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Art. 23 d.lgs. n. 50/2016

comma 6: «Il **progetto di fattibilità** è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull'impatto ambientale di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica e evidenza, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, ~~le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale~~ la **descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale**, nonché i limiti di spesa, calcolati secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie ».

**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.

Decreto Ministero del 11.10.2017

Ciò contribuirà in modo sostanziale al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico di cui all'art. 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 ed anche al conseguimento degli obiettivi nazionali previsti dal **Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione** - revisione 2013, coerentemente con le indicazioni Comunicazione COM (2011)571 «Tabella di marcia verso l'Europa efficiente nell'impiego delle risorse» ed in funzione dell'obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo sostenibili e modelli di «**economia circolare**» secondo quanto previsto dalla Comunicazione sull'economia circolare.

Prima della definizione di un appalto, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti verificando la coerenza tra la pianificazione territoriale vigente e i criteri riportati nel presente documento e valutando di conseguenza la **reale esigenza di costruire nuovi edifici, a fronte della possibilità di adeguare quelli esistenti e della possibilità di migliorare la qualità dell'ambiente costruito, considerando anche l'estensione del ciclo di vita utile degli edifici, favorendo anche il recupero dei complessi architettonici di valore storico artistico.**

La decisione se adeguare edifici esistenti o realizzarne di nuovi va presa caso per caso valutando le **condizioni di utilizzo, i costi attuali ed i risparmi futuri** conseguibili con i diversi interventi e **l'impatto ambientale delle diverse alternative lungo l'intero ciclo di vita** degli edifici in oggetto.

Allo scopo di ridurre l'impatto ambientale dell'edificio / insediamento nella fase di uso, molto importante in relazione alla durata di vita media dei manufatti, **è opportuno che il progetto definisca anche i principali criteri e modalità per la gestione degli stessi**, che dovranno essere rispettati dall'organizzazione che se ne farà carico.

TUTELA DEL SUOLO

Prima di procedere ad un appalto di lavori pubblici, ossia nella fase dello Studio di fattibilità al fine di contenere il consumo di suolo, l'impermeabilizzazione del suolo, la perdita di habitat, la distruzione di paesaggio agrario, la perdita di suoli agricoli produttivi, tutelando al contempo la salute, è necessario verificare attraverso una relazione redatta da un professionista abilitato e iscritto agli albi o registri professionali, **se non sia possibile recuperare edifici esistenti, riutilizzare aree dismesse o localizzare l'opera pubblica in aree già urbanizzate/degradate/ impermeabilizzate, anche procedendo a varianti degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.**

Nel caso si debba procedere a **nuova occupazione di suolo**, occorre perseguire i seguenti **obiettivi principali**, anche procedendo a varianti degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica:

- densità territoriali e densità edilizie elevate (nel caso di destinazioni residenziali);
- continuità delle reti ecologiche regionali e locali (adeguate cinture verdi e/o aree agricole);
- contrasto all'insularizzazione di SIC, ZPS, aree naturali protette, etc.;
- presenza di servizi, spazi di relazione, verde pubblico; accessibilità e presenza/realizzazione del trasporto pubblico e piste ciclabili;
- limitata impermeabilizzazione delle superfici;
- lontananza da centri smaltimento rifiuti e zone industriali o siti contaminati etc.

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

SOGLIE COMUNITARIE

Con tale termine ci si riferisce alle soglie di valore comunitarie superate le quali trova applicazione la normativa comunitaria sugli appalti pubblici.

Tali soglie di rilevanza comunitaria, disciplinate dall'art. 35 del Codice, ma sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Sulla Gazzetta ufficiale europea n. L337/21 del 19 dicembre 2017 sono stati pubblicati i **regolamenti che fissano le nuove soglie comunitarie per il 2018:**

SOGLIE COMUNITARIE

- [Regolamento delegato \(UE\) 2017/2364](#) del 18.12.2017 che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti.
- [Regolamento delegato \(UE\) 2017/2365](#) del 18.12.2017 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti.
- [Regolamento delegato \(UE\) 2017/2366](#) del 18.12.2017 che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti.

SOGLIE COMUNITARIE

Dal **1 gennaio 2018**, le soglie di cui all'articolo 35, comma 1 del Codice dei contratti sono le seguenti:

- a) **euro 5.548.000** per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- b) **euro 144.000** per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;

SOGLIE COMUNITARIE

- c) **euro 221.000** per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII;
- d) **euro 750.000** (resta inalterato l'odierno importo di 750.000 euro) per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

SOGLIE COMUNITARIE

Mentre, nei **settori speciali**, le soglie di rilevanza comunitaria sono le seguenti:

- a) **euro 5.548.000** per gli appalti di lavori;
- b) **euro 443. 000** per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
- c) **euro 1.000.000** (resta inalterato l'odierno importo di 1.000.000 euro) per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

VALORE STIMATO

Art. 35, comma 4 «Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto».

PROCEDURE ORDINARIE

Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara (**artt. 60-65**).



PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, per contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie le stazioni appaltanti possono utilizzare le procedure semplificate (art. 36).

AFFIDAMENTO DIRETTO
(solo fino a € 40.000)

PROCEDURA NEGOZIATA (AD INVITO)

PROCEDURE ORDINARIE (BANDO)



PRINCIPI COMUNI

Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 d.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti garantiscono, in aderenza:

a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;

b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;

c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;

d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;

e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;

f) al **principio di non discriminazione** e di **parità di trattamento**, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;

g) al **principio di trasparenza** e **pubblicità**, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;

h) al **principio di proporzionalità**, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

i) al principio di rotazione **degli inviti e degli affidamenti**, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;

j) ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;

k) al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall'ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

MPMI

Le stazioni appaltanti tengono conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle **micro, piccole e medie imprese**, valorizzandone il potenziale.

TRASPARENZA E PUBBLICITA'

Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene **l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati** (art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice).

**SEMPLIFICAZIONI
PER AFFIDAMENTO
CONTRATTI SOTTO
SOGLIA**

- **FACOLTÀ DI NON RICHIEDRE GARANZIA "PROVVISORIA"** (Art. 93, comma 1)
- **POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE CRITERIO MINOR PREZZO PER SERVIZI E FORNITURE** (anche se non ad elevata ripetitività) (art. 95, comma 4, lett. c)
- **DEROGA OBBLIGO DI INDICARE COSTI DELLA MANODOPERA E COSTI DELLA SICUREZZA AZIENDALE NELLE OFFERTE** (art. 95, comma 10)
- **FACOLTÀ DI NON RICHIEDRE GARANZIA "DEFINITIVA"** (Art. 103, comma 11)

VERIFICHE SOLO SULL'AGGIUDICATARIO

- Nel caso in cui la Stazione appaltante abbia fatto ricorso alle **procedure negoziate** del comma 2, la **verifica dei requisiti avviene sull'aggiudicatario**. La stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti.
- Le Stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, **se richiesti nella lettera di invito**.
- Per gli affidamenti nei **mercati elettronici** di importo inferiore a 40.000 €, si prevede che la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice sia effettuata a campione in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico.

FOCUS ART. 36
CODICE CONTRATTI
PUBBLICI

CONTRATTI SOTTOSOGGLIA

ART. 36

- NUOVE (INFRA) SOGLIE
- SCELTA CRITERI SENZA ONERE MOTIVAZIONE
- SOSTITUZIONE LINEE GUIDA N. 4 / DECRETO

CONTRATTI SOTTOSOGLIA

ART. 36, COMMA 2, LETT. A)

► INFERIORE A € 40.000

- AFFIDAMENTO DIRETTO

ANCHE SENZA PREVIA CONSULTAZIONE DI 2 O PIÙ OPERATORI ECONOMICI

- AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER I LAVORI

ART. 36, COMMA 2, LETT. B)

► PARI O SUPERIORE A € 40.000 / 150.000 (LAVORI)

- AFFIDAMENTO DIRETTO (**MEDIATO**)

PREVIA VALUTAZIONE DI 3 PREVENTIVI OVE ESISTENTI

SULLA BASE DI INDAGINI PRELIMINARI DI MERCATO O DI ALBI/ELENCHI DI OPERATORI

NEL RISPETTO DEL CRITERIO DI ROTAZIONE DEGLI INVITI

L'AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA INDICA I SOGGETTI INVITATI

- AMMINISTRAZIONE DIRETTA

PREVIA VALUTAZIONE DI 3 PREVENTIVI PER ACQUISTO / NOLEGGIO MEZZI

► PARI O SUPERIORE A € 40.000 / € 221.000 soglia comunitaria ord. (SERVIZI E FORNITURE)

- AFFIDAMENTO DIRETTO (**MEDIATO**)

PREVIA VALUTAZIONE DI 5 OPERATORI ECONOMICI

SULLA BASE DI INDAGINI PRELIMINARI DI MERCATO O DI ALBI/ELENCHI DI OPERATORI

NEL RISPETTO DEL CRITERIO DI ROTAZIONE DEGLI INVITI

L'AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA INDICA I SOGGETTI INVITATI

CONTRATTI SOTTOSOGLIA

ART. 36, COMMA 2, LETT. C)

▶ PARI O SUPERIORE A € 150.000 / INFERIORE A 350.000 (LAVORI)

- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO **10 OPERATORI ECONOMICI** OVE ESISTENTI
NEL RISPETTO DEL CRITERIO DI ROTAZIONE DEGLI INVITI

SULLA BASE DI INDAGINI PRELIMINARI DI MERCATO O DI ALBI/ELENCHI DI OPERATORI
L'AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA INDICA I SOGGETTI INVITATI

ART. 36, COMMA 2, LETT. C-bis)

▶ PARI O SUPERIORE A € 350.000 / INFERIORE A 1.000.000 (LAVORI)

- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO **15 OPERATORI ECONOMICI** OVE ESISTENTI
SULLA BASE DI INDAGINI PRELIMINARI DI MERCATO O DI ALBI/ELENCHI DI OPERATORI
NEL RISPETTO DEL CRITERIO DI ROTAZIONE DEGLI INVITI

L'AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA INDICA I SOGGETTI INVITATI

CONTRATTI SOTTOSOGLIA

ART. 36, COMMA 2, LETT. D)

- ▶ PARI O SUPERIORE A € 100.000.000 / FINO A 5.548.000 soglia comunitaria ord. (LAVORI)
- PROCEDURA APERTA

FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 97, COMMA 8:

«Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-bis e 2-ter. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci».

CONTRATTI SOTTOSOGLIA

CRITERI OEPV / MINOR PREZZO (NO OBBLIGO DI MOTIVAZIONE)

ART. 36, COMMA 9-bis (NUOVO)

«le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del **minor prezzo** **ovvero** sulla base del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**»

«fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3 ...»

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

COORDINAMENTO CON...

ART. 95, COMMA 3 «Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;

b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo».

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

COORDINAMENTO CON...

ART. 95, COMMA 4 (MINOR PREZZO IN DEROGA)

«Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

~~a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8;~~

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a);

~~c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.»~~

ART. 95, COMMA 5

«Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta»

Servizi e forniture “con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato”:

devono intendersi quei servizi o forniture che, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento, non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante oppure che rispondono a determinate norme nazionali, europee o internazionali.

Servizi e le forniture “caratterizzati da elevata ripetitività”:

devono intendersi quei servizi o forniture che soddisfano esigenze generiche e ricorrenti, connesse alla normale operatività delle stazioni appaltati, richiedendo approvvigionamenti frequenti al fine di assicurare la continuità della prestazione.

CONTRATTI SOTTOSOGLIA

VERIFICHE NEI MERCATI ELETTRONICI

ART. 36, COMMA 6-ter (NUOVO)

- IL SOGGETTO RESPONSABILE VERIFICA A CAMPIONE I REQUISITI GENERALI EX ART. 80 PER AMMISSIONE / PERMANENZA NEI MERCATI;
- LA STAZIONE APPALTANTE VERIFICA I REQUISITI SPECIALI (SE RICHIESTI PER LE PROCEDURE EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A / LETT. B).

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA E REQUISITI SPECIALI

ART. 32, COMMA 2

Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

**AFFIDAMENTO
SOTTO SOGLIA
(PROCEDIMENTO TIPO)**

STAZIONE APPALTANTE

DELIBERAZIONE INDIZIONE GARA

Oggetto dell'affidamento


Importo stimato

Criterio di aggiudicazione

RUP (nominativo)

RUP

INDIVIDUAZIONE OE



**INDAGINE DI
MERCATO
AUTONOMA**

**AVVISO PER
MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE**

**COSULTAZIONE
ELENCHI
PROPRI
O DI ALTRE SA**

RUP

SELEZIONE OE

(se in numero superiore al minimo)

INVITO A PRESENTARE OFFERTA

SELEZIONE MIGLIORE OFFERTA

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
(ragioni della scelta)

STAZIONE APPALTANTE

**DELIBERAZIONE APPROVAZIONE
AGGIUDICAZIONE (non efficace)**

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

SVOLGIMENTO PROCEDURA

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE

FORNITORE AGGIUDICATARIO

RUP

VERIFICA REQUISITI OE

(aggiudicazione diventa efficace)

LETTERA CONTRATTO

4) Affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro

4.1 L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite **affidamento diretto, adeguatamente motivato**, o, per i lavori, tramite **amministrazione diretta**, in conformità all'art. 36, comma 2, lettera a) del predetto Codice.

4.2 I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante, **ad opera del responsabile unico del procedimento.**

4.1. Avvio della procedura

4.1.1 Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 d.lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante **può** acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

4.1. Avvio della procedura

3.1.2 La procedura prende l'avvio con la **determina a contrarre**, ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno:

- ✓ l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare,
- ✓ le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono acquistare,
- ✓ l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile,
- ✓ la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni
- ✓ i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte,
- ✓ le principali condizioni contrattuali

4.1. Avvio della procedura

4.1.3 Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, **si può altresì** procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici.

VERSIONE PREVIGENTE

MEPA (OdA) E ACQUISTI DI MODICO VALORE (INFERIORE A 1.000 €)

In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato:

- ✓ **l'oggetto dell'affidamento,***
- ✓ **l'importo,***
- ✓ **il fornitore,***
- ✓ **le ragioni della scelta***
- ✓ **il possesso dei requisiti di carattere generale.)***

4.2. I requisiti generali e speciali

4.2.1 Il concorrente deve essere in possesso dei **requisiti di carattere generale** di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti minimi di:

a) idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;

b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;

c) capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

**AFFIDAMENTO
PROCEDURA SEMPLIFICATA**

RUP

SELEZIONE OE (INDAGINE O ELENCO)

INVITO A PRESENTARE OFFERTA

SELEZIONE MIGLIORE OFFERTA

VERIFICA REQUISITI OE
(aggiudicazione diventa efficace)

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

STAZIONE APPALTANTE

DELIBERAZIONE AGGIUDICAZIONE (semplificata)

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

IMPORTO

FORNITORE

RAGIONI DELLA SCELTA

**POSSESSO DEI REQUISITI CARATTERE
GENERALE**

**POSSESSO DEI REQUISITI CARATTERE SPECIALE
(OVE RICHIESTI)**

SEMPLIFICAZIONE AFFIDAMENTI INFERIORI A € 40.000

Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), (affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro) la Stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato:

- l'oggetto dell'affidamento;
- l'importo;
- il fornitore;
- le ragioni della scelta del fornitore;
- il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- il possesso dei requisiti tecnico-professionali, **ove richiesti**.

Si può procedere per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (***anche senza previa consultazione di due o piu' operatori economici***) o per i lavori in amministrazione diretta;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”

Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016

Aggiorate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1
marzo 2018

**Entrata in vigore: le Linee guida n. 4 entrano in vigore 15
giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.**

1.4. Le stazioni appaltanti possono ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle **procedure ordinarie**, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice).


*Pertanto, in applicazione dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1 e soprattutto **nelle ipotesi in cui il mercato risulti particolarmente ampio**, le stazioni appaltanti che optano per la procedura negoziata, nella determina o delibera a contrarre, non dovrebbero limitarsi ad individuare la procedura applicabile con riferimento agli importi di cui all'articolo 36, ma **dovrebbero, ad esempio, dare conto delle ragioni che le hanno indotte ad optare per un sistema di affidamento non aperto anziché ordinario.***

2. Il valore stimato dell'appalto

2.1 Il valore stimato dell'appalto è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, volto a eludere la disciplina comunitaria, le stazioni appaltanti devono prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

PRINCIPIO DI ROTAZIONE

PRINCIPIO DI ROTAZIONE



```
graph TD; A[PRINCIPIO DI ROTAZIONE] --> B[INVITI]; A --> C[AFFIDAMENTI]; B --> D[CON RIFERIMENTO AL CONTRATTO IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE]; C --> D;
```

The diagram illustrates the principle of rotation. It starts with a red rounded rectangle at the top containing the text 'PRINCIPIO DI ROTAZIONE'. A large red arrow points downwards from this box to two blue rounded rectangles. The left blue box contains the word 'INVITI' and the right blue box contains the word 'AFFIDAMENTI'. From each of these blue boxes, a blue arrow points downwards to a green rounded rectangle at the bottom. This green box contains the text 'CON RIFERIMENTO AL CONTRATTO IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE'.

INVITI

AFFIDAMENTI

**CON RIFERIMENTO AL CONTRATTO
IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE**

PRINCIPIO DI ROTAZIONE

QUANDO SI APPLICA

STESSO SETTORE
MERCEOLOGICO

STESSA
CATEGORIA
OPERE

STESSO
SETTORE
SERVIZI

STESSA
FASCIA
IMPORTO

CON RIFERIMENTO AL CONTRATTO
IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE

PRINCIPIO DI ROTAZIONE

QUANDO NON SI APPLICA

PROCEDURA
APERTA
(BANDO)

CONSULTAZIONE ELENCHI
OPPURE
INDAGINE DI MERCATO
SENZA LIMITAZIONE DEL
NUMERO DI OE INVITATI*

3.6 Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. **La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.** La stazione appaltante, in apposito **regolamento** (di contabilità ovvero di specifica disciplina delle procedure di affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori), può suddividere gli affidamenti in **fasce di valore economico**, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia. Il provvedimento di articolazione in fasce deve prevedere una effettiva differenziazione tra forniture, servizi e lavori e deve essere adeguatamente motivato in ordine alla scelta dei valori di riferimento delle fasce; detti valori possono tenere conto, per i lavori, delle soglie previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori. In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m del Codice dei contratti pubblici.

3.7 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano **carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente**. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente.

**DISCIPLINA DELLE
VERIFICHE IN ORDINE
AI REQUISITI**

VERIFICA DEI REQUISITI:
COSA DEVO CHIEDERE AGLI OE?

AUTOCERTIFICAZIONE
oppure

DGUE

VERIFICA DEI REQUISITI: COSA DEVO VERIFICARE?

REQUISITI ORDINE GENERALE
ART. 80 CODICE DEI CONTRATTI

e

REQUISITI SPECIALI
(se richiesti)

1.
CONTRATTI FINO A 5.000 €

4.2.2 Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto **sulla base di un'apposita autodichiarazione** resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, **anche secondo il modello del documento di gara unico europeo**, dalla quale risulti il **possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80** del Codice dei contratti pubblici **e speciale, ove previsti**. In tal caso la stazione appaltante procede **comunque**, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla **consultazione del casellario ANAC**, alla verifica del **documento unico di regolarità contributiva (DURC)**, nonché della sussistenza dei **requisiti speciali ove previsti** e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).

Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: **la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta** o, in alternativa, **l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.**

Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di **apposito regolamento, od altro atto equivalente**, nel quale sono definite una **quota significativa minima di controlli** a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso.

CASELLARIO DELLE IMPRESE

Servizi

Attività

Comunicazione

Amministrazione Trasparente

Regolazione contratti

[Servizi online](#) ▶ Casellario delle imprese

Casellario delle imprese

Servizio ad accesso riservato

Servizio per la consultazione del casellario delle imprese ivi comprese le informazioni riguardanti le imprese ausiliarie.

Per accedere al servizio occorre:

- Essere registrati come utenti dei servizi dell'Autorità come descritto nella sezione [Registrazione e Profilazione Utenti](#)
- Disporre di un profilo di Responsabile del procedimento ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 che è possibile richiedere dalla [pagina di creazione profili](#).
- Procedere con l'attivazione del profilo secondo le modalità operative descritte nel [Manuale utente per la registrazione e la profilazione degli utenti](#)
- [Accedere al servizio](#)

Casellario delle imprese

Servizio per la libera consultazione degli elenchi delle Società organismo di attestazione (SOA) qualificate e delle imprese qualificate suddivise per regioni, categorie e classifica

Per eventuali richieste di informazioni o assistenza sul servizio utilizzare il seguente [modulo](#)

tt. 9, comma 7 e 10, commi
e b) del d.l. 66/2014. -
ento

tt. 9, comma 7 e 10, commi
e b) del d.l. 66/2014. -
nza

delle Stazioni Appaltanti

rvate

AN GPP: monitoraggio

omunicazione e

DURC ON LINE

INDICE

Inizio Pagina

Cos'è

A chi è rivolto

Come funziona

Domanda

Accedi al servizio



Aiutaci a migliorare questa pagina



Scopri come usare il portale

Cos'è



Il **Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)** è il documento con il quale, in modalità telematica e in tempo reale, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare, si dichiara la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, di Casse edili.

A chi è rivolto



Come funziona



A decorrere dal 1° luglio 2015, con l'entrata in vigore del decreto ministeriale 30 gennaio 2015, emanato in attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, la verifica della regolarità contributiva avviene con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale. L'esito positivo della verifica di regolarità genera il Durc online con validità di 120 giorni dalla richiesta.

Se la procedura non fornisce in tempo reale un esito di regolarità, ciascuno degli enti provvede a trasmettere tramite PEC all'interessato

2.

**CONTRATTI DA 5.000 €
A 20.000 €**

4.2.3 Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede **comunque**, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del **casellario ANAC**, alla **verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice** dei contratti pubblici e dei **requisiti speciali ove previsti**, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).

Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso.

3.

**CONTRATTI DA 20.000 €
A 40.000 €**

Per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, procede alle **verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80** del Codice dei contratti pubblici e di quelli **speciali, se previsti**, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012).

4.3. Criteri di selezione, scelta del contraente e obbligo di motivazione

4.3.1 In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante **motiva adeguatamente** in merito alla scelta della procedura seguita e dell'aggiudicatario, dando dettagliatamente conto:

- ✓ del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente,
- ✓ della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare,
- ✓ di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente,
- ✓ della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione,
- ✓ nonché del rispetto del principio di rotazione.

4.3. Criteri di selezione, scelta del contraente e obbligo di motivazione

QUESTIONE PREVENTIVI ...

A tal fine (**motivazione**) la stazione appaltante **può** ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una **best practice** anche alla luce del principio di concorrenza. Si richiama quanto previsto ai paragrafi 3.6 e 3.7 in merito all'applicazione del principio di rotazione.

4.3. Criteri di selezione, scelta del contraente e obbligo di motivazione

AFFIDAMENTI MODICO VALORE

4.3.2. Per affidamenti di modico valore, ad esempio **inferiori a 1.000** euro, **o** per affidamenti **effettuati nel rispetto di apposito regolamento** (ad esempio regolamento di contabilità) già adottato dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in **forma sintetica**, anche **richiamando il regolamento** stesso nella determina ovvero nell'atto equivalente redatti in modo semplificato.

4.4. Stipula contratto

4.4.1. La stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro avviene mediante **corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere**, anche tramite **posta elettronica certificata** o strumenti analoghi negli Stati membri, **ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.**

4.4.2. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), **non si applica il termine dilatorio di *stand still*** di 35 giorni per la stipula del contratto.

5) Procedura negoziata per lavori da 40.000 a 150.000 € e per servizi e forniture da 40.000 € a soglie comunitarie di cui all'art. 35

5.1 Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, per i lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro ovvero per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee, sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

La stazione appaltante può eseguire i lavori anche in amministrazione diretta, fatta salva l'applicazione della citata procedura negoziata per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.

AVVIO DELLA PROCEDURA

5.2 La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante, e contiene informazioni analoghe a quelle di cui al paragrafo 4.1.2.

AVVIO DELLA PROCEDURA

5.3 Successivamente la procedura si articola in tre fasi:

- a)** svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- b)** confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario;
- c)** stipulazione del contratto.

5.1 L'indagine di mercato e l'elenco fornitori

5.1.1 Le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui vengono disciplinate:

- a) le **modalità di conduzione delle indagini di mercato**, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione in armonia con quanto previsto ai precedenti paragrafi 3.6 e 3.7;
- b) le **modalità di costituzione e revisione** dell'elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo;
- c) i **criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta** a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento;

5.1 L'indagine di mercato

5.1.2 L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento.

- ✓ **l'assetto del mercato**
- ✓ **i potenziali concorrenti**
- ✓ **gli operatori interessati**
- ✓ **le relative caratteristiche soggettive**
- ✓ **le soluzioni tecniche disponibili**
- ✓ **le condizioni economiche praticate**
- ✓ **le clausole contrattuali generalmente accettate**, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante.

Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

5.1 L'indagine di mercato

5.1.3 Le indagini di mercato sono svolte:

- secondo le **modalità ritenute più convenienti** dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento,
- secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, **anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti,**
- **formalizzandone i risultati**, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento.

La stazione appaltante deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

4.1 L'indagine di mercato

5.1.4 La stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine la stazione appaltante pubblica un

AVVISO SUL PROFILO DI COMMITTENTE, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o ricorre ad altre forme di pubblicità.

La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un

- periodo minimo identificabile in **quindici giorni**
- salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a **non meno di cinque giorni**.

4.1 L'indagine di mercato

4.1.5 L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica almeno:

- ✓ il valore dell'affidamento
- ✓ gli elementi essenziali del contratto
- ✓ i requisiti di idoneità professionale
- ✓ i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria
- ✓ le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione
- ✓ il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura
- ✓ i criteri di selezione degli operatori economici
- ✓ le modalità per comunicare con la stazione appaltante
- ✓ inoltre, si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.

5.1 L'elenco fornitori

5.1.6 La stazione appaltante può individuare gli operatori economici selezionandoli da elenchi appositamente costituiti, secondo le modalità di seguito individuate, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare.

L'AVVISO DI COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI è reso conoscibile mediante **pubblicazione sul profilo del committente** nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o altre forme di pubblicità.

L'avviso per la costituzione di un elenco indica:

- i requisiti generali di moralità desumibili dall'art. 80 del Codice
- le modalità di selezione degli operatori economici da invitare
- le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi, richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.

L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata ad una o più fasce di importo ovvero a singole categorie.

La **dichiarazione del possesso dei requisiti** può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell'amministrazione allegati all'avviso pubblico, eventualmente facendo ricorso al DGUE.

L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

5.1.7 L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita **senza limitazioni temporali**.

L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante **dichiarazione sostitutiva** in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa (**OMISSIONE = FALSA DICHIARAZIONE**).

5.1.8 La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di **trenta giorni** dalla ricezione dell'istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, **non superiore a novanta giorni**, in funzione della numerosità delle istanze pervenute.

5.1.9 La stazione appaltante prevede le modalità di **revisione dell'elenco**, con cadenza prefissata – ad esempio semestrale – o al verificarsi di determinati eventi, così da disciplinarne compiutamente modi e tempi di variazione (i.e. cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco).

La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro tramite PEC.

La stazione appaltante esclude, altresì, dagli elenchi gli operatori economici che secondo motivata valutazione della stessa stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.

Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che **non presentano offerte a seguito di tre inviti** nel biennio.

PUBBLICITA' DEGLI ELENCHI

5.1.10 Gli elenchi, non appena costituiti, sono **pubblicati sul sito web** della stazione appaltante.

5.1.11 Gli elenchi di operatori economici vigenti, possono continuare ad essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, purché compatibili con il Codice e con le presenti linee guida, provvedendo nel caso alle opportune revisioni.

5.2. Il confronto competitivo – Selezione degli operatori economici

5.2.1 Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in **numero proporzionato** all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in **in numero non inferiore a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti pubblici.**
(5)

Nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato ovvero di costituzione dell'elenco, la stazione appaltante indica i **criteri di selezione**, che devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, e nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

Se **non** ritiene di poter invitare tutti gli operatori economici risultanti dall'indagine di mercato o presenti nell'elenco, la stazione appaltante deve indicare, nell'avviso, il **numero massimo** di operatori che selezionerà ai fini del successivo invito, **e i relativi criteri** (**AL SUCCESSIVO APPLICHERÒ LA ROTAZIONE**)

La stazione appaltante **tiene comunque conto del valore economico dell'affidamento** nonché della volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 97, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.

5.2. Il confronto competitivo – Selezione degli operatori economici

5.2.2 Ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici la stazione appaltante è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. Si richiama quanto previsto ai paragrafi 3.6 e 3.7.

5.2. Il confronto competitivo – Selezione degli operatori economici

5.2.3 Nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di operatori economici superiore a quello predeterminato dalla stazione appaltante in sede di avviso pubblico e non siano stati previsti, prima dell'avvio dell'indagine di mercato o dell'istituzione dell'elenco degli operatori economici, criteri ulteriori di selezione in conformità a quanto previsto dal paragrafo 5.2.1, secondo periodo, la stazione appaltante procede al **sorteggio**, a condizione che ciò sia stato **debitamente pubblicizzato** nell'avviso di indagine di mercato o nell'avviso di costituzione dell'elenco. In tale ipotesi, la stazione appaltante rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

5.2. Il confronto competitivo – Selezione degli operatori economici

5.2.4 La stazione appaltante indica nella determina a contrarre o nell'atto equivalente il procedimento applicato per la selezione dei fornitori.

5.2. Il confronto competitivo – Selezione degli operatori economici

5.2.5 La stazione appaltante invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati compreso eventualmente l'aggiudicatario uscente a presentare offerta **a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera** in conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma 3 del Codice dei contratti pubblici oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico.

CONTENUTO DELL'INVITO

5.2.6 L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:

- a)** l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b)** i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c)** il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d)** l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

4.2. Il confronto competitivo – Selezione degli operatori economici

- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 95 del Codice dei contratti pubblici e **motivando nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo di cui al predetto articolo 95, comma 4**. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP
- j) **nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo**, la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell'articolo 97, comma 8, Decreto Legislativo n. 50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

k) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo occorre altresì specificare, per l'ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell'articolo 97, comma 2 del Codice dei contratti pubblici:

a) che il così detto taglio delle ali, che consiste nel tralasciare e non considerare le offerte estreme nella misura percentuale indicata dalla legge, si applica per individuare le offerte tra le quali calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali offerti. Successivamente il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media si effettua esclusivamente prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che sono residue dopo il suddetto taglio delle ali;

b) che, in caso di sorteggio del metodo di cui alla all'articolo 97, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, una volta operato il così detto taglio delle ali, occorre sommare i ribassi percentuali delle offerte residue e, calcolata la media aritmetica degli stessi, applicare l'eventuale decurtazione stabilita dalla norma tenendo conto della prima cifra decimale del numero che esprime la sommatoria dei ribassi;

c) che le offerte con identico ribasso percentuale avranno, ai fini della soglia di anomalia, lo stesso trattamento e saranno pertanto considerate come un'offerta unica; d) a prescindere dal metodo sorteggiato, il numero di decimali per il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell'anomalia;

l) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;

m) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il Rup o il seggio di gara procedono all'apertura dei plichi e della documentazione amministrativa.

5.2. Il confronto competitivo – Selezione degli operatori economici

SEDUTE DI GARA

5.2.7 Le sedute di gara, siano esse svolte dal Rup che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in **forma pubblica**, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere **verbalizzate**.

VERIFICA DEI REQUISITI

5.2.8 Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è regolata dall'articolo 36, comma 5, del Codice dei contratti pubblici.

((art. 36, comma 5. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, la verifica dei requisiti avviene sull'aggiudicatario. La stazione appaltante puo', comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito)).

5.3. Stipula del contratto

5.3.1 Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con **atto pubblico notarile informatico**, ovvero, in **modalità elettronica** secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata **ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri**

5.3.2 Ai sensi dell'art. 32, comma 10, del Codice **è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni** per la stipula del contratto.

PUBBLICITA'

5.3.3 Ad esito della procedura negoziata, la stazione appaltante **pubblica le informazioni relative alla procedura di gara**, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati, **motivando adeguatamente sulle scelte effettuate.**

6) Procedura negoziata per lavori da 150.000 € a 1.000.000 €

6.1 I contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro possono essere affidati mediante procedura negoziata, con consultazione di almeno **quindici** operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

6.2 La procedura delineata ricalca quella dettata all'articolo 36, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici ed esplicitata al paragrafo 5 delle presenti linee guida, con l'estensione a quindici del numero minimo di operatori economici da invitare al confronto competitivo. Valgono, pertanto, le osservazioni e le indicazioni fornite nei paragrafi precedenti anche in riferimento ai requisiti di carattere generale. I requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovati dall'**attestato di qualificazione SOA** per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto dell'affidamento.

6) Procedura negoziata per lavori da 150.000 € a 1.000.000 €

6.3 Considerata l'ampiezza del limite di soglia fino a 1.000.000,00 di euro e i rischi insiti (per definizione) nella possibilità di affidare tramite procedura negoziata una porzione ragguardevole dell'intero mercato degli appalti di lavori, appare tanto più necessaria l'individuazione di meccanismi idonei a garantire la trasparenza della procedura e la parità di trattamento degli operatori economici. In particolare si richiamano gli oneri motivazionali già esplicitati nei paragrafi precedenti. **Per affidamenti di importo elevato, superiori a 500.000 euro, le stazioni appaltanti motivano il mancato ricorso a procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti.**

STAND STILL

5.4 Ai sensi dell'art. art. 32, comma 10, del Codice dei contratti pubblici **si applica il termine dilatorio di 35 giorni** per la stipula del contratto.

PONDERAZIONE DEL PUNTEGGIO

PONDERAZIONE DEL PUNTEGGIO

ART. 95

comma 10-*bis*: ripristinato il tetto massimo del 30 per cento per il punteggio economico.

OFFERTE ANOMALE

OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

ART. 97

CRITERIO MINOR PREZZO

- TAGLIO DELLE ALI PER **15 O PIÙ OFFERTE**

Nuovo metodo unico per il calcolo della soglia di anomalia
non si procede più estrazione

- TAGLIO DELLE ALI PER **MENO DI 15 OFFERTE**

nuovo criterio unico per il calcolo della soglia di anomalia
non si procede per estrazione

IN OGNI CASO IL CALCOLO PUÒ ESSERE UTILIZZATO SE SONO
AMMESSE **ALMENO 5 OFFERTE**

Il MIT potrà valutare in futuro se modificare tale criterio al fine di non renderlo predeterminabile

OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

ART. 97 CRITERIO OEPV

- VERIFICA SE PUNTEGGIO PARI O SUPERIORE AI 4/5 DEL PUNTEGGIO RELATIVO SIA AL PREZZO SIA AGLI ALTRI ELEMENTI DI VALUTAZIONE
- SOLTANTO SE OFFERTE AMMESSE **PARI O SUPERIORI A 3**
- SI APPLICA ULTIMO PERIODO COMMA 6
«La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa».

MOTIVI DI ESCLUSIONE E GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI

MOTIVI DI ESCLUSIONE

ART. 80

comma 1: «Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, nonche riferita a un subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati» (**applicazione sospesa fino al 31 dicembre 2020 per i subappaltatori**)

MOTIVI DI ESCLUSIONE

ART. 80

comma 3 «L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza ~~in caso di società con meno di quattro soci~~ **in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro**, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione **ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale** ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima».

MOTIVI DI ESCLUSIONE

ART. 80

INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA

comma 4: NON convertita la modifica introdotta dal Decreto Sblocca Cantieri per cui un operatore economico poteva essere escluso anche se la Stazione Appaltante fosse venuta a conoscenza ed avesse potuto adeguatamente dimostrare che non aveva ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e dei contributi previdenziali **anche se non definitivamente accertati.**

MOTIVI DI ESCLUSIONE

ART. 80

GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI

comma 5 «Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora: (...)

(*NUOVO*) «c-quater) l'operatore economico ¹⁴⁷abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato».

MOTIVI DI ESCLUSIONE

ART. 80 GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI

La norma è evidentemente concepita a tutela della filiera dei subappaltatori che intervengono nell'esecuzione dell'opera, volendo fungere da deterrente all'impresa (solitamente) di dimensioni maggiori che concorre alla procedura di affidamento.

Innanzitutto, occorre individuare il perimetro oggettivo della disposizione, che per come formulata potrebbe ricomprendere anche eventi del tutto fisiologici nei rapporti tra imprenditori.

Si pensi infatti al ritardo nel pagamento di un subappaltatore che nel frattempo si sia attivato con ricorso per decreto ingiuntivo, notificato e non opposto in quanto – come non di rado accade – non vi era alcuna contestazione su prestazione e corrispettivi.

Considerato che nei casi di mancata opposizione il decreto ingiuntivo diventa esecutivo e acquista autorità di cosa giudicata (Trib. Torino, 13/04/2018), il giudicato formatosi in ordine al credito azionato e al titolo posto a fondamento dello stesso (Cass., n. 28318/2017) potrebbe valere anche quale accertamento dell'inadempimento nei confronti del subappaltatore, così integrando la causa di esclusione della nuova lettera c-quater?

Trattandosi di causa di esclusione – quindi limitativa della massima partecipazione – sembrerebbe preferibile adottare una interpretazione restrittiva, e quindi considerare che l'inadempimento debba essere accertato all'esito di un giudizio ordinario di cognizione, e non già per effetto della (parificata agli effetti del giudicato) mancata opposizione di un decreto ingiuntivo.

MOTIVI DI ESCLUSIONE

ART. 80 GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI

La norma evoca inoltre il concetto di «grave inadempimento», che sotto il profilo civilistico deve intendersi l'inadempimento di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c. che legittima la risoluzione del contratto su iniziativa della parte non inadempiente; posto che quella di pagamento dell'opera è l'obbligazione principale in capo al (sub)committente, per integrare la causa di esclusione il subappaltatore deve aver ottenuto una pronuncia costitutiva della risoluzione del contratto per "grave inadempimento"?

Non è chiaro inoltre il significato del termine "riconosciuto"; se fosse svincolato dalla successiva "sentenza passata in giudicato" la causa di esclusione si espanderebbe fino a ricomprendere tutte le situazioni in cui il subcommittente abbia ammesso (anche con dichiarazioni unilaterali) il mancato o ritardato pagamento del subappaltatore; al contrario, risulterebbe un mero sinonimo dell'espressione alternativa "accertato" in quanto relativo al contenuto – dispositivo della sentenza.

149

Ultimo profilo problematico è la possibilità per la Stazione Appaltante di verificare l'effettiva assenza del motivo di esclusione (anche solo in capo all'aggiudicatario), trattandosi di vicende di carattere privatistico e afferenti i rapporti tra imprenditori; sembra verosimile l'ipotesi per la quale la circostanza potrebbe emergere solo in sede contenziosa e in caso di contemporanea partecipazione alla procedura dell'impresa "inadempiente" e di uno o più subappaltatori che nel passato avevano agito giudizialmente per ottenere il pagamento dei corrispettivi.

La disposizione – tacendo del fatto che non individua un arco temporale di riferimento dei pregressi inadempimenti – offre quindi numerosi spunti problematici, che solo la prassi applicativa (e la giurisprudenza sull'inevitabile contenzioso che ne nascerà) potrà contribuire a superare.

MOTIVI DI ESCLUSIONE

ART. 80

PENA ACCESSORIA INCAPACITÀ A CONTRATTARE

(NUOVO) comma 10 «Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione».

VERIFICA DEI REQUISITI

APPLICAZIONE SPERIMENTALE

INVERSIONE PROCEDIMENTALE «VERIFICA» IDONEITÀ CONCORRENTI

Fino al **31 dicembre 2020** si applica anche ai settori ordinari – **nelle procedure aperte** – la norma prevista dall'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali.

«8. Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara. Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice».

APPLICAZIONE SPERIMENTALE

INVERSIONE PROCEDIMENTALE «VERIFICA» IDONEITÀ CONCORRENTI

PRESUPPOSTI E CONDIZIONI

- dev'essere specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera invito;
- va effettuata in maniera imparziale e trasparente;

ATTENZIONE ALLA PORTATA DELLA VERIFICA EX ART. 133, CO. 8:

- idoneità (non semplicemente ammissibilità) del concorrente
- assenza di motivi di esclusione
- rispetto dei criteri di selezione

quindi va intesa come **verifica sull'effettivo possesso dei requisiti** (AVCPass, DURC, etc.) ai fini della stipulazione del contratto e **NON semplicemente alla verifica della documentazione amministrativa** (Busta A).

INFATTI NON CONVERTITO COMMA 5 DELL'ART. 36 CHE PREVEDEVA INVERSIONE DELLA VERIFICA DELLA «DOCUMENTAZIONE»

per cui *«le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti».*

APPLICAZIONE SPERIMENTALE

INVERSIONE PROCEDIMENTALE «VERIFICA» IDONEITÀ CONCORRENTI

BISOGNA INOLTRA RICORDARE ... INVARIANZIA DELLA SOGLIA:

ai sensi dell'articolo 95, comma 15 del Codice «ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte **non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, nè per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte**».

SOA

SOA

Art. 84

- **FUNZIONI PRINCIPALI PER LA VERIFICA DI:**
 - assenza dei motivi esclusione di cui all'articolo 80, che costituisce presupposto ai fini della qualificazione;
 - possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali indicati all'articolo 83;
 - possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie Uni En Iso 9000, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En Iso/lec 17000;
 - possesso di certificazione del rating di impresa, rilasciata dall'ANAC ai sensi dell'articolo 83, comma 10.

SOA

Art. 84

- D.L. SBLOCCA CANTIERI PRECISA NATURA DELLE FUNZIONI DI NATURA PUBBLICISTICA:

comma 1 «L'attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Gli organismi di diritto privato di cui al primo periodo, nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'**articolo 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20**» (**normativa in materia di azione di responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti**).

Restano tuttavia aperte le questioni relative alla legittimazione passiva ed alla configurabilità del danno erariale nell'ambito delle SOA: mancano specifiche indicazioni, anche nel Codice, per applicazione concreta della normativa in materia di responsabilità erariale.

SOA

Art. 84

- PERIODO DI ATTIVITA' DOCUMENTABILE PER IL POSSESSO DEI REQUISITI: **DA 10 A 15 ANNI** ANTECEDENTI LA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO CON LA SOA

MEZZI DI PROVA

MEZZI DI PROVA

ART. 86

(NUOVO) comma 2-bis «Ai soli fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 in capo all'operatore economico che partecipa alla procedura, ai soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89 nonché ai subappaltatori, **i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a sei mesi** dalla data del rilascio. **Fatta eccezione per il DURC, la stazione appaltante, per i certificati e documenti già acquisiti e scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente il procedimento di acquisto, può procedere alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto dell'attestazione già rilasciata.** Gli enti certificatori provvedono a fornire riscontro **entro trenta giorni** dalla richiesta. **Decorso tale termine il contenuto dei certificati e degli altri documenti si intende confermato (silenzio / conferma).**

I certificati e gli altri documenti in corso di validità **possono essere utilizzati nell'ambito di diversi procedimenti di acquisto».**

SUBAPPALTO

DISAPPLICAZIONE SPERIMENTALE

SUBAPPALTO

D.L. SBLOCCA CANTIERI

Art. 1, comma 18: «Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto e' indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non puo' superare la **quota del 40 per cento (invece del 30 per cento)** dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono altresì **sospese** l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174 (**terna subappaltatori**), nonché le **verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore**».

SUBAPPALTO

- TERNA SUBAPPALTATORI
(REINTRODOTTA NEL TESTO / SOSPESA FINO AL 31.12.2020)
- OBBLIGO DI PREVISIONE SUBAPPALTO NEL BANDO
- LIMITE SUBAPPALTO AL 30%
(LIMITE AL 40% IN DEROGA FINO AL 31.12.2020)
- SOSPESA VERIFICA DEI REQUISITI EX ART. 80 IN GARA
SUL SUBAPPALTATORE

SUBAPPALTO

D.L. 32/2019 (conv. L. 55/2019)

Art. 1, comma 18: «Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto e' indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non puo' superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono altresì sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore»

ANTICIPAZIONE DEL CORRISPETTIVO

ANTICIPAZIONE CORRISPETTIVO

Art. 35

Esteso l'istituto dell'anticipazione del corrispettivo contrattuale ai contratti di servizi e forniture ed, in generale, a tutte le prestazioni rientranti nell'applicazione del Codice.

TESTO ORIGINARIO	SBLOCCA CANTIERI (E CONVERSIONE)
<p>18. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.</p>	<p>18. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.</p>

RISERVE

APPLICAZIONE SPERIMENTALE

RISERVE

D.L. SBLOCCA CANTIERI

Art. 1, comma 10:

«fino al 31 dicembre 2020, possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente estensione dell'ambito di applicazione dell'accordo bonario di cui all'articolo 205 del medesimo decreto legislativo».

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

APPLICAZIONE SPERIMENTALE

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

(ex Art. 207 d.lgs. n. 50/2016 abrogato da decreto correttivo)

D.L. SBLOCCA CANTIERI

Art. 1, comma 11:

«Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto le parti possono convenire che prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso».

OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ E RITO SUPERACCELERATO

D.Lgs. n. 33/2013 (TU Trasparenza)

«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»

TRASPARENZA: va intesa come “accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” (**art. 1, comma 1**)

D.Lgs. n. 33/2013 (TU Trasparenza)

Art. 2-bis (Ambito soggettivo di applicazione)

1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:

- a) agli enti pubblici economici e agli **ordini professionali**;
- b) alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni. **(introdotto dall'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 97 del 2016)**

QUALI ATTI VANNO PUBBLICATI?

ART. 37 D.LGS. N. 33/2013

a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 («Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»):

- *struttura proponente*
- *oggetto del bando*
- *elenco degli operatori invitati a presentare offerte*
- *aggiudicatario*
- *importo di aggiudicazione*
- *tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura*
- *importo delle somme liquidate*

b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (art. 29) ovvero «tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi»:

– alla programmazione

– alle procedure

– alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti

– esclusioni ed ammissioni

– resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

(ART. 29):

DATA DI PUBBLICAZIONE ED EFFETTI GIURIDICI

Integrazione dell'ultimo periodo art. 29, comma 1:

«Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente.

Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente».

Deliberazione ANAC n. 1310/2016 «Prime Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Tempestivo
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo

Deliberazione ANAC n. 39/2016 «Indicazioni alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, come aggiornato dall'art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015»

3. Gli obblighi di pubblicazione di cui al presente articolo riguardano tutti i procedimenti di scelta del contraente, a prescindere dall'acquisizione del CIG o dello SmartCIG, dal fatto che la scelta del contraente sia avvenuta all'esito di un confronto concorrenziale o con affidamenti in economia o diretti e dalla preventiva pubblicazione di un bando o di una lettera di invito. Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della l. 190/2012, detti obblighi di pubblicazione si applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie.

✓ **OBBLIGHI DI PUBBLICITA'**

- **D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici - D.L. n. 32/2019 convertito in L. n. 55/2019**
- **Art. 29 Principi in materia di trasparenza**
 - ❑ **art. 1, comma 20, let. d) D.L. n. 32/2019 come modificato dalla L. n. 55/2019:** «all'articolo 29, comma 1, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi»;
 - ❑ **rimodulazione** degli obblighi di pubblicazione in ordine alla fase di verifica dei motivi di esclusione, dei requisiti economico-finanziari e di quelli tecnico-professionali;
 - ❑ **viene meno** l'obbligo di pubblicazione che era correlato alla proposizione del ricorso *ex art. 120, comma 2 bis, c.p.a.*;
 - ❑ **tale obbligo prevedeva** la pubblicazione, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali.

✓ **OBBLIGHI DI PUBBLICITA'**

- **D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici - D.L. n. 32/2019 convertito in L. n. 55/2019**
- **Art. 29 Principi in materia di trasparenza**
 - ☐ «Nella stessa sezione sono pubblicati anche i **resoconti della gestione finanziaria dei contratti** al termine della loro esecuzione con le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente» (comma 1).
 - ☐ «Gli atti di cui al presente comma **recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente**. Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, **i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente**» (comma 1).

✓ **OBBLIGHI DI PUBBLICITA'**

- **D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici - D.L. n. 32/2019 convertito in L. n. 55/2019**
- **Art. 29 Principi in materia di trasparenza**
 - ❑ «2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, sono, altresì, **pubblicati** sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa».
 - ❑ «3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano **collaborano** con gli organi dello Stato **alla tutela della trasparenza e della legalità nel settore dei contratti pubblici**. In particolare, operano in ambito territoriale **a supporto delle stazioni appaltanti** nell'attuazione del presente codice ed nel monitoraggio delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti».

✓ **OBBLIGHI DI PUBBLICITA'**

- **D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici - D.L. n. 32/2019 convertito in L. n. 55/2019**
- **Art. 29 Principi in materia di trasparenza**
 - «4. Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti **provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme telematiche di e-procurement** ad essi interconnesse, garantendo l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità, con le banche dati dell'ANAC, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

✓ **OBBLIGHI DI PUBBLICITA'**

- **D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici - D.L. n. 32/2019 convertito in L. n. 55/2019**
- **Art. 29 Principi in materia di trasparenza**
 - «4. bis Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANAC e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per i sistemi di cui ai commi 2 e 4 **condividono un protocollo generale** per definire le regole di interoperabilità e le modalità di interscambio dei dati e degli atti tra le rispettive banche dati, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell'invio delle informazioni. Per le opere pubbliche il protocollo si basa su quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'insieme dei dati e degli atti condivisi nell'ambito del protocollo costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti e investimenti pubblici».

ART. 99 - RELAZIONI UNICHE SULLE PROCEDURE

L'**articolo 99** prevede un onere nuovo a carico delle stazioni appaltanti al fine di garantire la massima trasparenza delle procedure.

Obbligo di redigere una dettagliata relazione

- per ogni appalto o ogni accordo quadro di **importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria**
- ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione

La relazione contiene, **almeno**, le seguenti informazioni:

- a) il nome e l'indirizzo della stazione appaltante, l'oggetto e il valore dell'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione;
- b) se del caso, i risultati della selezione qualitativa e/o della riduzione dei numeri a norma degli articoli 91 e 92, ossia:
 - 1) i nomi dei candidati o degli offerenti selezionati e i motivi della selezione;
 - 2) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
- c) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse;
- d) il nome dell'aggiudicatario e le ragioni della scelta della sua offerta, nonché, se è nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi; e, se noti al momento della redazione, i nomi degli eventuali subappaltatori del contraente principale;
- e) per le procedure competitive con negoziazione e i dialoghi competitivi, le circostanze di cui all'articolo 59 che giustificano l'utilizzazione di tali procedure;
- f) per quanto riguarda le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, le circostanze di cui all'articolo 63 che giustificano l'utilizzazione di tali procedure;
- g) eventualmente, le ragioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice ha deciso di non aggiudicare un appalto, concludere un accordo quadro o istituire un sistema dinamico di acquisizione;
- h) eventualmente, le ragioni per le quali per la presentazione delle offerte sono stati usati mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici;
- i) eventualmente, i conflitti di interesse individuati e le misure successivamente adottate

ART. 99 - RELAZIONI UNICHE SULLE PROCEDURE

L'articolo 99 prevede un **ulteriore obbligo** nuovo a carico delle stazioni appaltanti:

- indipendentemente dal **valore** dell'appalto e
- indipendentemente dal fatto che esse siano condotte **con mezzi elettronici o meno**

le Stazioni appaltanti

- **documentano** lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione
- garantiscono la conservazione di una documentazione **sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto**, quali:
 - la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici
 - le deliberazioni interne,
 - la preparazione dei documenti di gara,
 - il dialogo o la negoziazione se previsti,
 - la selezione e l'aggiudicazione dell'appalto.

N.B. La documentazione è **conservata per almeno cinque anni** a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, **fino al passaggio in giudicato** della relativa sentenza.

✓ **RITO APPALTI «SUPER ACCELERATO»**

• **D. Lgs. n. 104/2010 Codice del Processo Amministrativo**

- Rito **speciale** ex artt. 119 e 120 c.p.a.;
- Rito super speciale o «**super acellerato**» ex art. 120, commi 2 bis e 6 bis c.p.a. introdotto dall'art. 204 D. lgs. n. 50/2016;
- Intervento** del D.L. n. 32/2019 convertito in L. n. 55/2019 che fa venir meno il c.d. rito «super acellerato», eliminando alcuni commi e modificandone altri dell'art. 120 c.p.a.;
- art. 1 commi 22 e 23 D.L. n. 32/2019 come modificato dalla L. di conversione n. 55/2019.

✓ **RITO APPALTI «SUPER ACCELERATO»**

- **D. Lgs. n. 104/2010 Codice del Processo Amministrativo**
- **Art. 119 Rito abbreviato comune a determinate materie**
- «1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a:
 - **a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture nonché i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti; [...]».**

✓ **RITO APPALTI «SUPER ACCELERATO»**

- **D. Lgs. n. 104/2010 Codice del Processo Amministrativo**
- **D.L. n. 32/2019 convertito in L. n. 55/2019, art. 1**
- «22. All'articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) i commi 2-bis e 6-bis sono abrogati;
 - b) al comma 5, primo periodo, le parole: “Salvo quanto previsto al comma 6-bis, per l'impugnazione” sono sostituite dalle seguenti: “Per l'impugnazione”;
 - c) al comma 7, primo periodo, le parole: “Ad eccezione dei casi previsti al comma 2-bis, i nuovi” sono sostituite dalle seguenti: “I nuovi”; [...]».

✓ **RITO APPALTI «SUPER ACCELERATO»**

- **D. Lgs. n. 104/2010 Codice del Processo Amministrativo**
- **D.L. n. 32/2019 convertito in L. n. 55/2019, art. 1**
- «22. All'articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
- [...] d) al comma 9, le parole: “Nei casi previsti al comma 6-bis, il tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza entro sette giorni dall'udienza, pubblica o in camera di consiglio, di discussione; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall'udienza” sono soppresse;
- e) al comma 11, primo periodo, le parole: “Le disposizioni dei commi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo e 10” sono sostituite dalle seguenti: “Le disposizioni dei commi 3, 6, 8, 8-bis, 8-ter, 9 e 10”.
- **23. Le disposizioni di cui al comma 22 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».**

✓ **RITO APPALTI «SUPER ACCELERATO»**

- **D. Lgs. n. 104/2010 Codice del Processo Amministrativo - D.L. n. 32/2019 Convertito in L. n. 55/2019**
- **Art. 120 Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all' articolo 119, comma 1, lettera a)**
- **PARTE ABROGATA**
- **«2-bis. Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E' altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endo-procedimentali privi di immediata lesività».**

✓ **RITO APPALTI «SUPER ACCELERATO»**

- **D. Lgs. n. 104/2010 Codice del Processo Amministrativo - D.L. n. 32/2019 Convertito in L. n. 55/2019**
- **Art. 120 Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all' articolo 119, comma 1, lettera a)**
- **PARTE ABROGATA**
- «6-bis. Nei casi previsti al comma 2-bis, **il giudizio è definito in una camera di consiglio** da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Su richiesta delle parti il ricorso è definito, negli stessi termini, in udienza pubblica. Il decreto di fissazione dell'udienza è comunicato alle parti quindici giorni prima dell'udienza. Le parti possono produrre documenti fino a dieci giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a sei giorni liberi prima e presentare repliche ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista della camera di consiglio, fino a tre giorni liberi prima. La camera di consiglio o l'udienza possono essere rinviate solo in caso di esigenze istruttorie, per integrare il contraddittorio, per proporre motivi aggiunti o ricorso incidentale. [...]».

✓ **RITO APPALTI «SUPER ACCELERATO»**

- **D. Lgs. n. 104/2010 Codice del Processo Amministrativo - D.L. n. 32/2019 Convertito in L. n. 55/2019**
- **Art. 120 Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all' articolo 119, comma 1, lettera a)**
- **PARTE ABROGATA**
- «6-bis. [...] L'ordinanza istruttoria fissa per il deposito di documenti un termine non superiore a tre giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della stessa. La nuova camera di consiglio deve essere fissata non oltre quindici giorni. Non può essere disposta la cancellazione della causa dal ruolo. L'appello deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della sentenza e non trova applicazione il termine lungo decorrente dalla sua pubblicazione».
- ☐ A seguito dell'abrogazione del rito «accelerato» rimane il **rito speciale ex artt. 119 e 120 c.p.a..**

✓ **RITO APPALTI «SUPER ACCELERATO»**

- **D. Lgs. n. 104/2010 Codice del Processo Amministrativo - D.L. n. 32/2019 Convertito in L. n. 55/2019**
- **Art. 120 Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all' articolo 119, comma 1, lettera a)**
- «1. Gli **atti delle procedure di affidamento**, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i provvedimenti dell'Autorità nazionale anticorruzione ad essi riferiti, **sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente**».
- «2. Nel caso in cui sia mancata la pubblicità del bando, il ricorso non può comunque essere più proposto decorsi trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione definitiva di cui all' articolo 65 e all' articolo 225 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a condizione che tale avviso contenga la motivazione dell'atto con cui la stazione appaltante ha deciso di affidare il contratto senza previa pubblicazione del bando. Se sono omessi gli avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se essi non sono conformi alle prescrizioni ivi contenute, il ricorso non può comunque essere proposto decorsi sei mesi dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto»

✓ **RITO APPALTI «SUPER ACCELERATO»**

- **D. Lgs. n. 104/2010 Codice del Processo Amministrativo - D.L. n. 32/2019 Convertito in L. n. 55/2019**
- **Art. 120 Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all' articolo 119, comma 1, lettera a)**
- **«3. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dai successivi, si applica l' articolo 119.**
- **4. Quando è impugnata l'aggiudicazione definitiva, se la stazione appaltante fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, il ricorso è notificato, oltre che presso detta Avvocatura, anche alla stazione appaltante nella sua sede reale, in data non anteriore alla notifica presso l'Avvocatura, e al solo fine dell'operatività della sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto.**
- **«5. Per l'impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, **devono essere proposti nel termine di trenta giorni**, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all' articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all' articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto. Per il ricorso incidentale la decorrenza del termine è disciplinata dall'articolo 42»**

✓ **RITO APPALTI «SUPER ACCELERATO»**

- **D. Lgs. n. 104/2010 Codice del Processo Amministrativo - D.L. n. 32/2019 Convertito in L. n. 55/2019**
- **Art. 120 Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all' articolo 119, comma 1, lettera a)**
- «6. Il giudizio, ferma la possibilità della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, **viene comunque definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e da tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente.** Della data di udienza è dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze istruttorie o quando è necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata, con l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza da tenersi non oltre trenta giorni.»

✓ **RITO APPALTI «SUPER ACCELERATO»**

- **D. Lgs. n. 104/2010 Codice del Processo Amministrativo - D.L. n. 32/2019 Convertito in L. n. 55/2019**
- **Art. 120 Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all' articolo 119, comma 1, lettera a)**
- «7. I nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara **devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti.**
- 8. Il giudice decide interinalmente sulla **domanda cautelare**, anche se ordina adempimenti istruttori, se concede termini a difesa, o se solleva o vengono proposti incidenti processuali.
- 8-bis. Il collegio, quando dispone le **misure cautelari** di cui al comma 4 dell'articolo 119, ne può subordinare l'efficacia, anche qualora dalla decisione non derivino effetti irreversibili, alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al valore dell'appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento del suddetto valore. Tali misure sono disposte per una durata non superiore a sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa ordinanza, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 119.»

✓ **RITO APPALTI «SUPER ACCELERATO»**

- **D. Lgs. n. 104/2010 Codice del Processo Amministrativo - D.L. n. 32/2019 Convertito in L. n. 55/2019**
- **Art. 120 Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all' articolo 119, comma 1, lettera a)**
- «8-ter. Nella **decisione cautelare**, il giudice tiene conto di quanto previsto dagli articoli 121, comma 1, e 122, e delle esigenze imperative connesse a un interesse generale all'esecuzione del contratto, dandone conto nella motivazione.
- 9. Il Tribunale amministrativo regionale **deposita la sentenza** con la quale definisce il giudizio entro trenta giorni dall'udienza di discussione; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall'udienza. ⁽⁹⁶⁾
- 10. Tutti gli atti di parte e i provvedimenti del giudice devono essere sintetici e la sentenza è redatta, ordinariamente, nelle forme di cui all' articolo 74».

✓ **RITO APPALTI «SUPER ACCELERATO»**

- **D. Lgs. n. 104/2010 Codice del Processo Amministrativo - D.L. n. 32/2019 Convertito in L. n. 55/2019**
- **Art. 120 Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all' articolo 119, comma 1, lettera a)**
- «11. Le disposizioni dei commi 3, 6, 8, 8-bis, 8-ter, 9 e 10 si applicano anche nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato, proposto avverso la sentenza o avverso l'ordinanza cautelare, e nei giudizi di revocazione o opposizione di terzo. La parte può proporre appello avverso il dispositivo, al fine di ottenerne la sospensione prima della pubblicazione della sentenza.
- 11-bis. Nel caso di presentazione di offerte per più lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto».

✓ **RITO APPALTI «SUPER ACCELERATO»**

• **GIURISPRUDENZA**

□ **T.A.R. Piemonte Torino Sez. I Ordinanza 17.01.2018, n. 88.**

- Vengono rimessa alla Corte di giustizia dell'Unione Europea le seguenti questioni:
- 1) se la disciplina europea in materia di diritto di difesa, di giusto processo e di effettività sostanziale della tutela, segnatamente, gli articoli artt. 6 e 13 della CEDU, l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e l'art. 1 Dir. 89/665/CEE, 1 e 2 della Direttiva, ostino ad una normativa nazionale, quale l'art. 120 comma 2-bis c.p.a., **che, impone all'operatore che partecipa ad una procedura di gara di impugnare l'ammissione/mancata esclusione di un altro soggetto, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento con cui viene disposta l'ammissione/esclusione dei partecipanti; [...]**

✓ **RITO APPALTI «SUPER ACCELERATO»**

• **GIURISPRUDENZA**

□ **T.A.R. Piemonte Torino Sez. I Ordinanza 17.01.2018, n. 88**

- Vengono rimessa alla Corte di giustizia dell'Unione Europea le seguenti questioni:
- 2) se la disciplina europea in materia di diritto di difesa, di giusto processo e di effettività sostanziale della tutela, segnatamente, gli articoli artt. 6 e 13 della CEDU, l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e l'art. 1 Dir. 89/665/CEE, 1 e 2 della Direttiva, osti ad una normativa nazionale quale l'art. 120, comma 2-bis c.p.a, **che preclude all'operatore economico di far valere, a conclusione del procedimento, anche con ricorso incidentale, l'illegittimità degli atti di ammissione degli altri operatori, in particolare dell'aggiudicatario o del ricorrente principale, senza aver precedentemente impugnato l'atto di ammissione nel termine suindicato.**

✓ **RITO APPALTI «SUPER ACCELERATO»**

• **GIURISPRUDENZA**

- ❑ **Corte di Giustizia U.E. ordinanza 14.2.2019 (CAUSA C 54/2018):** le Direttive europee non ostano alla normativa nazionale:
- ❑ Sub 1) in ordine all'immediata impugnazione dei provvedimenti di ammissione/esclusione: **«a condizione che i provvedimenti in tal modo comunicati siano accompagnati da una relazione dei motivi pertinenti tale da garantire che detti interessati siano venuti o potessero venire a conoscenza della violazione del diritto dell'Unione dagli stessi lamentata»;**
- ❑ Sub 2) in ordine alla preclusione per gli operatori economici di far valere l'illegittimità degli atti di ammissione degli altri operatori, in particolare dell'aggiudicatario o del ricorrente principale, senza aver precedentemente impugnato l'atto di ammissione nel termine suindicato: **«purchè tale decadenza sia opponibile ai suddetti interessati solo a condizione che essi siano venuti o potessero venire a conoscenza, tramite la detta comunicazione, dell'illegittimità dagli stessi lamentata».**

✓ **RITO APPALTI «SUPER ACCELERATO»**

• **GIURISPRUDENZA**

□ **T.A.R. Puglia Bari Sez. III 20.06.2018, n. 903**

- Viene rimessa alla Corte Costituzionale la questione di costituzionalità dell'art. 120, comma 2 bis, primo e secondo periodo cod. proc. amm. (comma aggiunto dall'art. 204, comma 1, lettera b) dlgs n. 50/2016), **limitatamente all'onere di immediata impugnazione dei provvedimenti di ammissione, nella parte in cui onera l'impresa partecipante alla gara ad impugnare immediatamente le ammissioni delle altre imprese partecipanti alla stessa gara, pena altrimenti incorrere nella preclusione di cui al secondo periodo della disposizione** ("L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale"), per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, 103, comma 1, 111, commi 1 e 2, 113, commi 1 e 2 e 117, comma 1 della Costituzione e 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, recepita con legge 4 agosto 1955, n. 848.

✓ **RITO APPALTI «SUPER ACCELERATO»**

• **GIURISPRUDENZA**

□ **T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 13.05.2019, n. 324**

- A seguito dell'abrogazione dei commi 2 bis e 6 bis dell'art. 120 c.p.a. sul rito "super accelerato " da parte dell'art.1, comma 4, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, **residua soltanto il suddetto rito "speciale" appalti**, introdotto con l'entrata in vigore del codice del processo amministrativo (D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) e disciplinato dall'art. 120 c.p.a. La latitudine applicativa di quest'ultima norma rivive con riferimento sia ai ricorsi proposti avverso i provvedimenti autonomamente ed immediatamente lesivi che determinano le esclusioni dalla procedura di affidamento (come nel caso di specie), sia ai ricorsi avverso i provvedimenti che determinano le altrui ammissioni, **la cui impugnazione, in virtù della disposizione abrogante, ritorna a dover essere posticipata al momento dell'aggiudicazione definitiva ovvero a quello in cui (per la prima volta) l'interesse a ricorrere da parte del concorrente, insoddisfatto dall'esito della gara, diventa concreto ed attuale.**

✓ **RITO APPALTI «SUPER ACCELERATO»**

• **GIURISPRUDENZA**

□ **T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 13.05.2019, n. 324**

- L'art.1, comma 4, del D.L. 18 aprile 2019, n.32, che ha abrogato i commi 2 bis e 6 bis dell'art. 120 c.p.a. sul rito "super accelerato" in tema di gare di appalto si applica, ai sensi del comma 5 dello stesso art. 1, ai processi "iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto", ovverosia il 19 aprile 2019. **Con tale espressione deve intendersi che il rito super accelerato non può più applicarsi ai ricorsi introduttivi notificati (e non depositati) dopo il 19 aprile 2019.**

ACCESSO AGLI ATTI

(ART. 53):

ACCESSO AGLI ATTI E RISERVATEZZA

comma 1. [...] Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, e' disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica puo' essere esercitato mediante l'interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite l'invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti.

(ART. 53):

ACCESSO AGLI ATTI E RISERVATEZZA

comma 2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso e' differito:

- a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, e' consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
- c) in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;
- d) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

(ART. 53):

ACCESSO AGLI ATTI E RISERVATEZZA

comma 3. Gli atti di cui al comma 2, fino alla scadenza dei termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.

comma 4. L'inosservanza dei commi 2 e 3 per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi rileva ai fini dell'articolo 326 del codice penale.

(ART. 53):

ACCESSO AGLI ATTI E RISERVATEZZA

comma 5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

- a) alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
- b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
- c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori ((, del direttore dell'esecuzione)) e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;
- d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale.

(ART. 53):

ACCESSO AGLI ATTI E RISERVATEZZA

comma 6. In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettera a), e' consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.

PRINCIPI IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI

– pur essendo vero che il diritto di accesso è attribuito (anche) per la tutela non necessariamente giurisdizionale di posizioni giuridicamente rilevanti, esso può tuttavia sussistere a prescindere dall'attualità dell'interesse ad agire per la difesa in via giudiziale di una posizione di diritto soggettivo o di interesse legittimo, né è ostacolato dalla pendenza di un giudizio civile o amministrativo, nel corso del quale gli stessi documenti potrebbero essere richiesti (Cons. Stato, sez. IV, 14.2. 2006 n. 573);

– ciò che compete all'amministrazione (e successivamente al giudice, in sede di sindacato sull'operato di questa), sulla base della motivazione della richiesta di accesso (art. 25, co. 2, l. n. 241/1990), è dunque la verifica dell'astratta inerenza del documento richiesto con la posizione soggettiva dell'istante e gli scopi che questi intende perseguire per il tramite dell'accesso. Ma, al contrario, l'amministrazione non può subordinare l'accoglimento della domanda alla (propria) verifica della proponibilità e/o ammissibilità di azioni in sede giudiziaria;

PRINCIPI IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI

– il diritto di accesso quale “principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l’imparzialità e la trasparenza” (art. 22, co. 2, l. n. 241/1990), può subire limitazioni nei soli casi indicati dalla legge – costituenti eccezione in attuazione di un bilanciamento di valori tutti costituzionalmente tutelati al detto principio generale – e non già sulla base di unilaterali valutazioni dell’amministrazione in ordine alla maggiore o minore utilità dell’accesso ai fini di una proficua tutela giurisdizionale delle posizioni soggettive dell’istante;

– l’accesso, in quanto strumentale ad imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa (art. 22, comma 2, L. n. 241/1990) nei confronti sia di titolari di posizioni giuridiche qualificate che di portatori di interessi diffusi e collettivi (art. 4 DPR n. 184/2006), deve comunque essere assicurato a prescindere dall’effettiva utilità che il richiedente ne possa trarre e, dunque, è ammissibile anche quando siano decorsi i termini per l’impugnazione o se la pretesa sostanziale che sottende l’accesso sia infondata”;

PRINCIPI IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI

– la tutela del segreto tecnico o commerciale non può essere, per la prima volta, in sede di opposizione all’istanza di accesso, dovendo essere tale indicazione oggetto di esplicita dichiarazione resa in sede di offerta, come si desume: sul piano letterale, dai riferimenti effettuati alle “informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte”, e dalla dichiarazione, anch’essa resa dall’ “offerente”, in ordine al dato che le stesse costituiscono segreto tecnico o commerciale; sul piano della ragionevolezza interpretativa, dal fatto che tale indicazione non può costituire un impedimento frapposto ex post dall’aggiudicatario, a tutela della posizione conseguita, nei confronti dell’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale da parte degli altri concorrenti;

– compete all’amministrazione aggiudicataria, in sede di valutazione dell’istanza di accesso eventualmente pervenuta, valutare, sulla base della dichiarazione in precedenza resa dalla offerente poi risultata aggiudicataria, se l’inerenza del documento al segreto tecnico o commerciale si fonda su una “motivata e comprovata dichiarazione”.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE